

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"VITTORIO BACHELET"**

Art. 1

E' costituita in Roma, con sede presso il Consiglio Superiore della Magistratura, "l'Associazione Vittorio Bachelet".

Art. 2

L'Associazione, al fine di ricordare l'esempio di Vittorio Bachelet e di perpetuarne l'insegnamento, ha per oggetto studi e indagini su problemi costituzionali e istituzionali dell'ordinamento giudiziario. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3

Hanno qualità di soci di diritto dell'Associazione, su loro domanda, coloro che sono o sono stati componenti o magistrati addetti al Consiglio Superiore della Magistratura.

L'Associazione è aperta alla iscrizione, su domanda firmata da due soci di diritto, di magistrati dell'ordine giudiziario e di quelli delle altre magistrature, di docenti universitari in materie giuridiche, di avvocati e procuratori.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione il Presidente dell'Associazione e il Comitato di Presidenza.

Possono essere eletti a tali cariche coloro che sono soci di diritto dell'Associazione.

Art. 5

Le cariche sociali sono elettive e gratuite. Hanno durata di tre anni. Alla attribuzione delle cariche sociali provvede l'assemblea dei soci a maggioranza. Il Comitato di Presidenza nomina uno o più segretari tra i suoi membri. Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere.

Art. 6

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Comitato di presidenza e l'Assemblea.

Art. 7

Il Comitato di Presidenza è formato da sette membri compreso il Presidente. Esso sovrintende all'attività sociale, delibera sull'ammissione di nuovi soci e cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dell'Associazione.

In caso di impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal componente più anziano.

Art. 8

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, possibilmente in coincidenza dell'anniversario della morte di V. Bachelet. Stabilisce i temi di studio e di indagine, fissa le quote di associazione, convalida le ammissioni dei nuovi soci, provvede a quanto è necessario per la vita dell'Associazione.

Art. 9

Fondi dell'Associazione sono:

- 1) le quote dei soci, secondo l'ammontare fissato annualmente dall'assemblea;
- 2) i contributi di persone ed enti, pubblici e privati.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.

Roma, 12 febb. 1981